

## SCHEDA

**Oggetto: Criteri di valutazione comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 comma 3 D.P.C.M 10 aprile 2020.**

1. Ai fini della valutazione delle comunicazioni in oggetto verranno tenuti in considerazione i seguenti principi di carattere generale:
  - a. esistenza alla data di produzione della comunicazione di un rapporto effettivo e continuativo di funzionalità alle attività di soggetti indicati all'allegato 3 del decreto ovvero dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
  - b. esigenza di garantire al massimo l'efficacia delle misure di contenimento, per cui andrà accertata:
    - (1) la indifferibilità della attività comunicata;
    - (2) la possibilità di garantire la prosecuzione limitatamente alle attività oggetto della comunicazione;
    - (3) il rispetto delle disposizioni in essere per la tutela della salute dei lavoratori impiegati nell'attività oggetto di comunicazione.
  
2. Alla luce di tali principi, il percorso di analisi delle comunicazioni verrà così sviluppato:
  - a. controllo formale delle singole comunicazioni concernente l'utilizzo del format predisposto e reso fruibile su apposito link istituzionale dell'Ufficio Territoriale di Governo. Come indicato nelle istruzioni di compilazione il modello dovrà essere completo in ogni sua parte di interesse ed integrato con la seguente documentazione:
    - (1) copia di un documento di identità valido del richiedente;
    - (2) visura camerale e/o altro documento che attesti il codice Ateco dell'attività economica svolta e l'effettiva data di decorrenza;
    - (3) documentazione idonea a dimostrare il rapporto di continuità con le attività economiche elencate nell'allegato 3 del D.P.C.M. del 10.04.2020. In tale senso, oltre ad indicare la Ragione Sociale ed il Codice Fiscale delle società beneficiarie delle prestazioni di servizi o cessioni di beni il richiedente avrà cura di produrre documentazione idonea quale un eventuale contratto in essere, documentazione amministrativo - contabile (ad esempio fatture emesse e/o schede contabili in caso di aziende in contabilità ordinaria), richiesta di intervento da parte dell'azienda beneficiaria. In relazione alle richieste afferenti un singolo rapporto di natura economica, laddove sussistano i requisiti, verrà fornita autorizzazione limitatamente all'esaurimento di quest'ultimo *strictu sensu*.

L'eventuale carenza delle dichiarazioni e/o di documentazione allegata sarà oggetto di apposita richiesta di integrazione da riscontrare entro il brevissimo termine che sarà indicato in apposita comunicazione all'interessato;

- b. eventuale controllo sostanziale che si svilupperà attraverso la verifica “sul campo” da parte delle Autorità deputate ad assicurare il corretto assolvimento delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID -19.

Al riguardo si evidenzia che la veridicità dei rapporti commerciali potrà essere riscontrata:

- (1) attraverso la consultazione degli applicativi informatici in uso al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Camera di Commercio;
- (2) attraverso visite ispettive presso le aziende autorizzate;
- (3) attraverso visite ispettive presso le aziende beneficiarie delle prestazioni di servizi e cessione di beni.

Quanto comunicato alla Prefettura potrà essere oggetto di controlli ex post al fine di verificare la sussistenza di dichiarazioni mendaci e l'inosservanza agli ordini imposti dall'Autorità.

3. Le domande esaminate a seguito di specifica istruttoria saranno definite con le seguenti modalità:
- a. **esito favorevole** alla prosecuzione: **NON sarà inoltrata alcuna comunicazione** al titolare dell'attività economica richiedente valendo il c.d. silenzio assenso;
  - b. **esito favorevole limitatamente alla necessità della prosecuzione di una singola prestazione di servizi/cessione di beni**: sarà inoltrata apposita comunicazione all'interessato con cui lo stesso verrà autorizzato a svolgere i singoli rapporti richiesti per il tempo strettamente necessario;
  - c. **esito sfavorevole**: sarà inoltrata apposita comunicazione che determinerà la sospensione dell'attività economica nelle seguenti circostanze:
    - (1) assenza di un rapporto effettivo e continuativo di funzionalità alla attività di soggetti indicati all'allegato 3 del D.P.C.M. del 10.04.2020 ovvero dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
    - (2) domande presentate con modelli difformi da quello messo a disposizione dalla Prefettura di Ragusa;
    - (3) domande incomplete o carenti di documentazione allegata, anche a seguito di richiesta di integrazione (assenza dell'indicazione delle aziende beneficiarie, mancanza di copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, visura camerale, documentazione utile alla ricostruzione dei rapporti commerciali etc.). Non è preclusa la possibilità di riproporre una nuova istanza munita di tutti i requisiti richiesti.